

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/11/2021	317	CA



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL ED ENPAPI IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI INVALIDITA' E DI INABILITA'

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, P.le Giulio Pastore 6, codice fiscale 01165400589, che di seguito verrà indicato con la denominazione INAIL, rappresentato da

e

l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza della Professione Infermieristica, con sede in Roma, via A. Farnese 3, codice fiscale 97151870587, di seguito denominato ENPAPI, rappresentato da

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996 istitutivo di Enti gestori di previdenza obbligatoria di liberi professionisti tra cui gli Infermieri liberi professionisti;
- lo Statuto ENPAPI approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 marzo 2013, ed il Regolamento di Previdenza, in particolare agli artt. 22, 27 e 28 che prevedono la erogazione delle pensioni di inabilità e di invalidità in favore dei propri iscritti;
- che la normativa dell'assicurazione sociale gestita da ENPAPI, pur formulata in modo specifico per gli iscritti a detto Ente, può trovare immediata e agevole applicazione da parte del personale sanitario dell'INAIL con riferimento all'accertamento delle condizioni di invalidità/inabilità ed altre situazioni patologiche funzionali a specifiche prestazioni quali l'indennità di malattia, a

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/11/2021	317	CA

seguito di malattia o infortunio non tutelato INAIL, quando si verifichi l'interruzione forzata dell'attività professionale ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del Regolamento Generale per l'erogazione delle Prestazione di Assistenza approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 novembre 2012;

- che il Regolamento ENPAPI prevede che l'accertamento tecnico-sanitario dello stato patologico dell'iscritto finalizzato alle diverse prestazioni erogate dall'Ente – per la domanda di pensione di inabilità, dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; per la domanda di pensione di invalidità della riduzione in modo continuativo a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione, determinata da infermità o difetto fisico o mentale successivi all'iscrizione ovvero, se preesistenti, conseguenti ad aggravamento o all'insorgenza di nuove infermità sopraggiunte che abbiano provocato riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa – possa essere demandato ad una struttura pubblica o ad un Ente pubblico di dimensioni nazionale con il quale l'ENPAPI stipula una apposita convenzione.

PRESO ATTO

della richiesta dell'ENPAPI di rinnovare detta convenzione con l'INAIL al fine di poter disporre di uno strumento rapido ed efficace per l'accertamento medico-legale del requisito tecnico sanitario necessario per l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali riconosciute agli iscritti all'ENPAPI relativamente alle pensioni d'invalidità ed ai superstiti, alle successive revisioni delle stesse, allo svolgimento delle visite di appello, nonché lo svolgimento di consulenza medico-legale in sede di ricorso giudiziario in materia.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

L'INAIL su richiesta dell'ENPAPI, provvede tramite i propri medici all'effettuazione su tutto il territorio nazionale, degli accertamenti all'attribuzione e alla revisione delle pensioni di invalidità, di inabilità e di reversibilità o indiretta in qualità di figlio inabile, in base alle disposizioni statuarie e regolamentari sopra richiamate, nei casi di prima domanda, nel caso di ricorso extragiudiziale avverso la negata concessione degli stessi, per la successiva verifica periodica della permanenza dello stato di invalidità/inabilità, una volta attribuita la prestazione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/11/2021	317	CA

L'INAIL garantisce, inoltre, anche la consulenza tecnica medico-legale necessaria alla tutela in sede giudiziaria, determinandone i relativi oneri a carico di ENPAPI, di cui al successivo articolo 6.

L'ENPAPI incarica il Medico Convalidatore Centrale INAIL o il suo sostituto, comunicando il nominativo ed il recapito del proprio iscritto e trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento, con i mezzi di maggiore tempestività e regolati in separato atto di flusso.

Il professionista al quale è affidato l'incarico, tramite il Medico Convalidatore Centrale INAIL o il suo sostituto, provvederà a convocare l'assicurato ENPAPI mediante posta elettronica certificata (pec).

I medici destinatari degli incarichi sono tutti i sanitari di ruolo dell'INAIL, siano essi in regime di attività libero professionale intramuraria che extramuraria, secondo le specifiche normative di riferimento. Ove necessario l'incarico potrà essere affidato anche ad un medico che svolge per l'INAIL attività in regime di "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni".

Articolo 2 Medico Convalidatore Centrale

Con apposito e separato incarico sarà individuato, tra i medici di ruolo in attività dell'INAIL, il professionista che svolgerà l'incarico di Medico Convalidatore Centrale, e il suo sostituto, al quale sarà affidato sia l'incarico di coordinamento delle attività medico legali, di cui alla presente convenzione, sia di validazione degli accertamenti svolti sul territorio, nonché di valutazione documentale dei casi che secondo regolamento ENPAPI richiedono il parere del Medico Convalidatore Centrale.

Articolo 3 Modalità di accertamento

L'ENPAPI incarica – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all'art. 2 – il medico INAIL appartenente alla sede più vicina alla residenza dell'iscritto ENPAPI, comunicando il nominativo ed i recapiti del proprio iscritto (indirizzo, e-mail, numero telefonico, pec) nonché trasmettendo la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento da espletare, mediante pec o con altre modalità concordate tra le parti.

Di norma tutti gli accertamenti sanitari dei requisiti di invalidità/inabilità sono svolti mediante visita diretta degli iscritti, fatta salva quanto previsto per il Medico Convalidatore Centrale all'art. 2. Nell'ipotesi di ricovero presso ospedali o case di cura, ovvero di impossibilità clinica dell'interessato a recarsi presso la sede in cui è stato convocato, documentata da certificato medico, la visita medica o l'eventuale Collegio

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/11/2021	317	CA

medico di appello, verrà effettuata al domicilio o comunque nel luogo in cui si trova l'assicurato.

Alla visita di accertamento dello stato di inabilità/invalidità, l'iscritto all'ENPAPI può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia. Le visite mediche saranno svolte al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto di tutte le norme autorizzative che regolano l'attività libero professionale dei medici INAIL.

Il medico incaricato effettua l'accertamento sanitario e trasmette al Medico Convalidatore Centrale, tramite pec, il relativo processo verbale, il quale ne valida il contenuto e lo inoltra all'ENPAPI, tramite pec, di norma entro 60 (sessanta) giorni e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla data di incarico, fatti salvi i casi per i quali l'iscritto ENPAPI non accedesse all'invito formulato dal medico INAIL entro i termini da quest'ultimo indicati ovvero concordati per le vie brevi. Della impossibilità all'espletamento della visita medica nei termini di cui sopra, il sanitario incaricato darà tempestiva informazione ad ENPAPI tramite il Medico Convalidatore Centrale.

Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari dal medico incaricato, ovvero dal Collegio medico, per definire il caso, verranno da quest'ultimo prescritti ed effettuati da propri fiduciari. La regolazione di tale prestazione verrà effettuata direttamente dall'ENPAPI.

L'accertamento di prima visita, quello disposto per revisione dei requisiti sanitari e la visita medica collegiale di appello saranno stilati utilizzando appositi modelli concordati successivamente tra le parti.

Articolo 4 Ricorso e visita collegiale

In caso di ricorso avverso al giudizio medico, secondo le disposizioni statuarie dell'ENPAPI, questo sarà preliminarmente esaminato dal Medico Convalidatore Centrale, che attiverà la procedura collegiale autorizzando l'invito dell'interessato ad una visita collegiale. Quest'ultima è svolta da tre medici, dei quali uno INAIL designato (per il tramite del Medico Convalidatore Centrale) per conto di ENPAPI ed avente funzione di presidente, uno designato dall'assicurato ENPAPI, contestualmente all'inoltro del ricorso, ed il terzo, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni ovvero specialista nella branca di riferimento della patologia accertata (laddove consentito dalla omogeneità del quadro sindromico), è nominato dai primi due o in difetto, dall'Ordine provinciale del luogo di residenza dell'istante. Ciascuna delle parti (ENPAPI - Assicurato) è tenuta a provvedere all'onorario del medico da essa designato, il compenso del terzo medico, è in ogni caso posto a carico dell'ENPAPI. Resta salva la facoltà dell'ENPAPI di ripetere, nei confronti dell'assicurato, le somme corrisposte ai medici nell'ipotesi di soccombenza dell'assicurato nel giudizio collegiale, così come previsto dall'articolo 17, comma 5, del Regolamento per l'attuazione delle attività di Previdenza ENPAPI.

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/11/2021	317	CA

Articolo 5

Scambio di informazioni

In attuazione della Convenzione potranno condividersi in rete adeguate piattaforme informatiche, con idonei profili autorizzativi, per scambiare informazioni su avvio del procedimento, stato di avanzamento degli accertamenti, esito degli stessi ed eventuale trasmissione dei dati al casellario Centrale Infortuni da parte di ENPAPI.

Articolo 6

Compensi

Gli oneri a carico di ENPAPI relativi al servizio di accertamento sanitario, vengono fissati come di seguito:

- Euro 300,00 (trecento//00) per ogni accertamento di visita diretta;
- Euro 75,00 (settantacinque//00) per ogni accertamento documentale sulla temporanea inabilità all'esercizio della professione per patologia comune o infortunio non tutelato INAIL;
- Euro 75,00 (settantacinque//00) per ogni validazione centrale;
- Euro 350,00 (trecentocinquanta//00) per partecipazione e rilascio pratiche in collegiale;
- Euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni accertamento di visita diretta domiciliare;
- Euro 75,00 (settantacinque//00) per redazione di ogni parere su atti richiesto da ENPAPI al Medico Convalidatore Centrale;
- Euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni incarico come Consulente Tecnico di parte nel ricorso amministrativo o giudiziario, indipendentemente dall'esito, comprensivo di: esame atti, partecipazione alle operazioni peritali rientranti nella provincia di competenza e redazione di eventuali note critiche;
- tutti gli oneri a carico di ENPAPI sopra indicati sono al netto dell'IVA.

Le somme di cui sopra verranno aumentate a partire dal secondo anno di applicazione della presente convenzione, in misura pari al 75 per cento dell'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

Articolo 7

Rapporti Finanziari

ENPAPI è tenuta a corrispondere direttamente all'INAIL i compensi per le prestazioni effettuate dai medici in regime di intramoenia entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura emessa dall'Istituto. Il documento fiscale INAIL dovrà contenere i dati identificativi del medico incaricato, del professionista sottoposto a visita, del tipo di

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/11/2021	317	CA

prestazione svolta. Ricevuto l'incasso l'INAIL corrisponderà al medico incaricato la quota a lui spettante, al netto della trattenuta sugli importi fatturati.

Articolo 8 **Sicurezza e riservatezza delle informazioni**

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ENPAPI, mentre responsabile del trattamento stesso è l'INAIL.

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Articolo 9 **Attività formative, di aggiornamento e di monitoraggio delle procedure.**

I due Enti, di comune accordo, individueranno eventuali bisogni formativi e cureranno le attività di aggiornamento del personale sanitario destinatario degli incarichi di cui alla presente convenzione con le modalità più appropriate e con la finalità di un costante miglioramento delle performance, nel rispetto della economicità delle iniziative.

Articolo 10 **Controversie**

Le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, saranno devolute alla cognizione del Foro di Roma.

DATA	PROT. n.	ORGANO
09/11/2021	317	CA

Articolo 11

Spese

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12

Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di trentasei mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione e non può essere tacitamente rinnovata.

La Convenzione potrà essere rinnovata e aggiornata tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di ciascun Ente all'altro.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

per Enpapi

per Inail